

LICENZIAMENTO PER AVVENUTA SOPPRESSIONE DELLA POSIZIONE LAVORATIVA DEL DIRIGENTE. UNA SENTENZA RISOLUTIVA.

Una sentenza del marzo di quest'anno del tribunale di Milano (giud. Bertoli) reintegra un dirigente bancario nel posto di lavoro a seguito di un licenziamento intimato dalla Banca e ritenuto ritorsivo e quindi illegittimo.

IN FATTO

In un grande Gruppo Bancario viene siglato nel 2016 con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede secondo un piano strategico triennale, oltre a migliaia di esuberanti, anche la gestione del processo di ridimensionamento dell'organico aziendale di inquadramento dirigenziale, al dichiarato fine di *ricercare e condividere forme di cessazione volontaria e incentivata del rapporto di lavoro*.

Per chi matura i requisiti pensionistici dopo il 2012 c'è inoltre la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro con successiva riassunzione come quadro a retribuzione ridotta. Il dirigente bancario rifiuta sia il trasferimento ad altra sede, sia la riassunzione come quadro, in quanto quest'ultima avverrebbe con l'applicazione della normativa del *jobs act*, quindi le tutele crescenti. La banca procede al licenziamento per *avvenuta soppressione della posizione lavorativa del dirigente* (unico licenziamento in un ufficio di 15 persone)

IN DIRITTO

Il licenziamento è nullo, in quanto ritorsivo. La dimostrazione della ritorsione, sempre a carico del lavoratore, nel caso specifico è stata provata con presunzioni (unico licenziato per diminuzione del business in un ufficio di 15, dopo aver rifiutato di aderire alle proposte aziendali). Non è in dubbio l'esistenza della crisi aziendale o la necessità di esuberanti, ma la scelta di licenziare il dipendente per "soppressione della sua specifica posizione lavorativa". Ciò a dimostrazione che il motivo del licenziamento risiede *"nella volontà di punire il rifiuto (legittimo) del dirigente ad una pretesa aziendale che rientrava nella piena libertà del dipendente accettare..."*